



Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE

La Giudice Onoraria

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento civile iscritto al R. G. N. 16409/2016 promossa da:

[REDACTED]
Ricorrente

Nei confronti di:

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

Resistente

PM

Intervenuto

Con ricorso tempestivamente depositato, **[REDACTED]**, nato in Mali, ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 27.09.2016, con cui la Commissione territoriale di Bologna gli negava la protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998. La Commissione ha ritenuto che *"che il racconto reso in audizione si dimostra vago, superficiale, in alcuni punti estremamente approssimativo ed inverosimile, esso non offre alcun elemento di credibilità"*

Il Ministero degli Interni depositava documenti il 12.01.2017.

All'udienza del 12.06.2017 veniva personalmente sentito l'interessato e il giudice si riservava la decisione.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio senza formulare alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.



██████ nato in Mali, nel corso dell'audizione, dopo aver confermato quanto dichiarato davanti alla Commissione, ha raccontato di aver lasciato il suo Paese per non scontare una pena detentiva ingiusta, essendo riuscito a fuggire dopo che era stato arrestato, essendo stato ritenuto responsabile della morte della ragazza, che frequentava, nonostante lei fosse morta per cause naturali.

Si ritiene che non sia possibile nel caso in esame effettuare una valutazione dell'attendibilità del ricorrente sulla base di un confronto delle sue dichiarazioni rese sia nella sede amministrativa, sia in quella giudiziale, in quanto il racconto davanti alla Commissione è privo di approfondimento sul vissuto del ricorrente e sugli eventi che lo hanno costretto a lasciare il Mali, pur rilevando che davanti al giudice ha reso un racconto sufficientemente circostanziato, coerente e plausibile, nonché concordante con le informazioni generali sul Mali, in particolare sull'abuso della detenzione prima del processo, senza che vi sia la possibilità di farsi assistere da un difensore anche d'ufficio (Cfr. United States Department of State, *2015 Country Reports on Human Rights Practices - Mali*, 13 April 2016, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/5716123c15.html>).

Il ricorrente ha inoltre prodotto due documenti riguardanti il suo percorso di integrazione nel nostro Paese.

In conclusione, si ritiene di poter esprimere un giudizio di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente ai sensi dell'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, che consente al giudice di esprimere una tale valutazione. Tale norma, infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4.4.2013, n. 8282, rappresenta il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, unitamente all'art. 8, d.lgs. 25 del 2008, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice per l'accertamento delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo ove dovrebbe essere disposto il rientro (Cass. Ord. n. 17576/10), stante l'ampliamento dei poteri d'ufficio ex art. 8 D.Lgs. 25/08 (Cass.SS.UU. n.27310/08). La Corte di Giustizia UE con sentenza del 2.12.2014, nelle cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha inoltre precisato che, per alcuni aspetti della dichiarazione devono essere soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della direttiva 2004/83/CE, qualora non vi siano prove documentali o di altro tipo a dimostrazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo politico.

Nel caso in esame, sussistono in ogni caso i presupposti per il riconoscimento a favore del ricorrente della protezione internazionale per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 1998/286, per il suo percorso di integrazione in Italia, nonché per la sua situazione personale di elevata vulnerabilità, avendo perso i genitori fin da quando era piccolo e per aver subito il carcere, quando era ancora un minorenne. Tutti questi elementi, che hanno inciso in modo così rilevante nella vita del ricorrente, vanno peraltro tenuti in considerazione anche alla luce dell'attuale



situazione del Mali. Infatti, si ritiene che il ricorrente, in caso di rientro nel suo paese con ogni probabilità, sarebbe esposto a un grave rischio per la propria vita, in quanto la zona da cui proviene sta subendo un progressivo deterioramento della sicurezza, nonostante il conflitto armato si concentri in prevalenza nella zona settentrionale del Paese, dove gli scontri coinvolgono anche la popolazione civile, come ad esempio negli Stati di Timbuctu, Kidal, Gao, Segou e in alcuni territori delle regioni centro-orientali, quali Ménaka e Mopti (Cfr. UN Secretary Council, "Report of the Secretary –General on the situation in Mali", 28 marzo 2016, reperibile all'indirizzo: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/281). Lo stesso Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel prorogare il mandato MINUSMA fino al 30 giugno 2018, ha espresso preoccupazione anche per il Sud del Paese: "*Expressing concern about the volatile security situation, especially the expansion of terrorist and other criminal activities into central and southern Mali as well as the intensification of intercommunal violence in the Centre of Mali*" (cfr. UN Security Council, *Security Council resolution 2364 (2017) [on extension of the mandate of the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) until 30 June 2018]*, 29 June 2017, S/RES/2364 (2017), disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/595b87754.html>). I mezzi di informazione giornalistica, riportano del dispiegamento di consistenti forze di sicurezza nazionali, al fine di contrastare il banditismo e la criminalità dilaganti (Cfr. *Déploiement massif des forces de sécurité dans nos grandes villes : Des dispositifs salués à l'unanimité par les populations*, in aBamako.com, 12 mai 2017, disponibile all'indirizzo: <http://news.abamako.com/h/160493.html>). Si rileva inoltre la difficoltà a reperire informazioni su alcuni aspetti fondamentali dei rapporti tra le parti in conflitto (Cfr. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Mali: Situation of the Tuareg in southern Mali, including Bamako; treatment of Tuareg members of the gendarmerie in the army; the Tuareg Imghad and Allies Self-defence Group (Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés, GATIA) and its connection with the gendarmerie; the obligation for Tuareg members of the gendarmerie to assist GATIA and their treatment if they refuse to do so (2015-April 2017)*, 10 May 2017, ML1105799.FE, available at: <http://www.refworld.org/docid/598c6ed94.html>).

Tenuto conto della particolare natura della controversia e del fatto che il Ministero dell'Interno non si è costituito per contrastare la richiesta attorea, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, richiamando al pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. n. 17674 del 2/9/2004.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Prima Sezione Civile,



riconosce a ██████████, nato in Mali, il ██████████ il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Compensa integralmente le spese di lite.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co.6, D.Lgs. 286/98 ove non abbia già provveduto

Si comunichi

Così deciso in Bologna il 02/10/2017

La Giudice Onoraria
Alessandra Villecco

